

BGer 1B 333/2010 vom 14. Oktober 2011

Bundesgericht, 2011-10-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_333_2010

FR: TF 1B 333/2010 du 14 octobre 2011

IT: TF 1B 333/2010 del 14 ottobre 2011

Regeste

procedimento penale; istanza di ricusa | Quesiti di competenza, garanzia del foro del domicilio e del ...

Erwägungen

E. 1.1

La legittimazione del ricorrente (art. 81 LTF), la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del ricorso, nella misura in cui concerne una decisione incidentale su una domanda di ricusazione (art. 92 cpv. 2 LTF), emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), sono pacifiche.

E. 1.2

Nella decisione impugnata, la CRP ha rilevato che la posticipazione del dibattimento e la sostituzione del giudice sono stati comunicati ai patrocinatori del ricorrente alle ore 09.00 del 22 settembre 2009. Alle ore 11.28 la Pretura penale ha poi trasmesso per fax allo studio del patrocinatore del ricorrente copia del verbale del mattino, dal quale non risulta l'esclusione del presidente della Pretura penale ed è riportata la posticipazione al pomeriggio del dibattimento con l'intervento di un altro pretore. Essa ha ritenuto che il termine ricorsuale di cinque giorni iniziava a decorrere il giorno successivo e scadeva, al suo dire, il 27 settembre 2009. Ha pertanto stabilito che l'istanza di ricusa, recante il timbro postale del 29 settembre 2009, ma imbucata secondo una relativa dichiarazione il 28 settembre precedente, era tardiva e quindi irricevibile, per cui non l'ha esaminata nel merito. Per questo motivo essa neppure ha vagliato l'asserita nullità degli atti compiuti dal magistrato ricusato. Questa conclusione è stata ripresa dalla Corte di appello e di revisione penale nel suo giudizio del 26 aprile 2011.

E. 1.3

Il ricorrente adduce che il termine di cinque giorni previsto per l'inoltro della domanda di ricusa (art. 46 CPP /TI) è stato rispettato, poiché l'ultimo giorno del termine, il 27 settembre 2009, era una domenica. Conformemente all' art. 20 cpv. 3 CPP /TI, la sua scadenza era quindi protratta al prossimo giorno feriale, ossia lunedì 28 settembre, giorno in cui egli ha imbucato l'istanza litigiosa. Nella risposta al ricorso, la CRP ammette di non aver tenuto conto nel calcolo della tempestività/tardività della domanda di ricusa, per inavvertenza, della scadenza del termine in giorno di festa. Nelle proprie osservazioni, B. _____ rileva che la CRP non ha esaminato le motivazioni dell'istanza di ricusa: aggiunge ch'essa avrebbe nondimeno vagliato l'eventuale obbligo del pretore di escludersi, per cui un rinvio della causa alla CRP non sarebbe necessario, la svista potendo essere sanata dal Tribunale federale.

E. 1.4

Questa tesi non può essere seguita. Non spetta infatti al Tribunale federale esaminare, quale prima e ultima istanza, la domanda di ricusa litigiosa. Ciò a maggior ragione ritenuto che, contrariamente alla tesi dell'opponente, la sua asserita infondatezza è tutt'altro che manifesta, per cui le relative censure ricorsuali dovranno essere esaminate, compiutamente e in maniera approfondita, da parte della CRP.

E. 2.1

Ne segue che il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata, che a torto non si è espressa sulla domanda di ricusa, dev'essere annullata. In siffatte condizioni, le altre censure ricorsuali non devono essere esaminate, ritenuto che un eventuale accoglimento dell'istanza di ricusa le renderebbe prive di oggetto.

E. 2.2

Poiché l'accoglimento del ricorso è stato provocato da un increscioso errore della Corte cantonale, non si giustifica accollare le spese giudiziarie all'opponente. Le stesse non sono poste a carico del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che dovrà nondimeno rifondere al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.